

**Tribunale Ordinario di Milano****Sezione Lavoro**

Il giudice dr.ssa Giulia Dossi

letti gli atti e i documenti del procedimento ex art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012 n. 92, iscritto al n. 14312 R.G.L. 2014, promosso da

Gabriele PREATONI

con i procc. domm. avv.ti Paolo Maria Angelone e Franco Scarpelli, corso Italia n. 8, Milano,
- ricorrente -

contro

TRENORD s.r.l.

con i procc. domm. avv.ti Claudio Morpurgo e Anna Menicatti, via Durini n. 20, Milano,
- convenuta -

sciogliendo la riserva assunta in data 26 febbraio 2015;

OSSERVA:

- con ricorso ex art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012 n. 92, depositato in cancelleria il 19 dicembre 2014, Gabriele PREATONI ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli da TRENORD s.r.l. con lettera in data 6 marzo 2014, a seguito di contestazione disciplinare del 3 febbraio 2014, ed ha chiesto: in via principale, accertata l'illegittimità del licenziamento, condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con inquadramento nel livello Q1 CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e a corrispondergli l'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 4.838,63 dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in subordine, dichiarare risolto il rapporto e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (o alla diversa misura ritenuta di giustizia) ai sensi dell'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, o, in ulteriore subordine, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (o alla diversa misura ritenuta di giustizia) ai sensi dell'art. 18, comma 6, legge 20 maggio 1970 n. 300, con condanna al pagamento, in tale ultime ipotesi, anche dell'indennità sostitutiva del preavviso, da liquidarsi in separato giudizio; il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa;

- costituendosi in giudizio, TRENORD s.r.l. ha chiesto di rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e di accertare la legittimità del licenziamento per giusta causa o, in subordine, per giustificato motivo soggettivo; in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, ha chiesto di farsi applicazione dell'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, limitando l'indennità risarcitoria alla misura minima di legge, detratto l'*aliunde perceptum ac percipiendum*; con vittoria di spese e competenze di causa;
- le domande svolte da Gabriele PREATONI sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte;
- il ricorrente, dipendente di TRENORD s.r.l. con mansioni, dal 2011, di Responsabile del Settore "Scorta" e qualifica di Quadro Professional di 1° livello, è stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare in data 3 febbraio 2014, avente il seguente tenore: *"A. In particolare, come Lei ben sa, nel corso del 2013, la nostra Società ha prestato rilevante attenzione alle tematiche della riduzione del c.d. costo del lavoro. Sul punto, lo stesso Amministratore Delegato, con comunicazione del 1°.7.2013, con oggetto "Prestazioni straordinarie" aveva ricordato la sussistenza di azioni rivolte al "contenimento dei costi operativi", evidenziando come fosse necessario "finalizzare da subito interventi mirati a ridurre il costo del lavoro, con particolare riguardo a quello connesso al lavoro straordinario"*.

Queste azioni sono state oggetto di mensili staff meeting alla presenza dell'Amministratore Delegato, oltre che di incontri operativi nell'ambito, appunto, della Direzione Operativa.

Tuttavia, da una recente verifica - tutt'ora in corso, condotta dalle nostre strutture competenti e che ha coinvolto tutti i processi aziendali - proprio circa il costo del lavoro, sono emerse rilevanti anomalie relative al periodo compreso tra il mese di aprile 2013 (da quando è stato possibile acquisire il "Diario di Bordo") ed il mese di novembre 2013.

Le principali anomalie hanno riguardato, nello specifico, le prestazioni del personale mobile di macchina e di quello di scorta.

In sintesi, la citata verifica ha mostrato la sussistenza di anomalie nell'attribuzione di ore di lavoro dedicate ad attività di riserva, di vettura, di comandi via ordinaria comandata ("VOC"), di spostamenti che - per la loro specifica collocazione nel nastro lavorativo del turno giornaliero - non sono funzionali all'esercizio e alle attività del turno stesso, pur concorrendo a determinare i montanti dei singoli valori di prestazione e quindi di retribuzione, quali tra gli altri il lavoro notturno, lo straordinario giornaliero e mensile, i tempi accessori.

La attività di valutazione in parola ha riguardato un campione rappresentativo costituito da tutti gli agenti di condotta e scorta che avessero superato le 50 ore di straordinario in almeno un mese del periodo.

L'analisi dei documenti ha consentito la rilevazione delle seguenti reiterate e ricorrenti anomalie presenti nella quasi generalità del campione e non riconducibili, con riferimento ai distributori, ad un unico operatore:

- o *"VOC/Fuori servizi anomali": spostamenti fuori servizio non funzionali che generano straordinario;*
- o *"Riserve anomale": riserve non funzionali che producono straordinario o che modificano la prestazione da diurna in notturna;*
- o *"Dormite" in "straordinario": dormite di durata inferiore al limite*

contrattuale (7 ore riconducibili a 6 ore se il "RFR" è collocato nella fascia 0.00-5.00) che non generano riposo fuori residenza ma straordinario;

o "Dormite fittizie": dormite di durata nei limiti contrattuali, ma in località non sede di dormitorio;

o "B/DROP": servizi presenti sul diario di bordo ma non presenti nel sistema di gestione;

o "Turni da secondo agente", su materiali nei quali non è previsto in programmazione, che generano straordinario anche per sospensione di "RC";

o Variazione dei "tempi accessori" (macchina): aumento dei tempi accessori sia in partenza che in arrivo senza motivazione di esercizio e/o per cambio materiale (controllo effettuato su Timer Hodie e su modulo cartaceo, dati confermati dalla struttura CER);

o Superamento del limite normativo: servizi con impegno maggiore alle 13 ore, senza rispetto dei limiti normativi dei riposi (con il conseguente rischio, tra l'altro, di sanzioni da parte degli Enti competenti)

B. In termini sintetici, dalla ricordata attività di verifica, è emerso come:

1. la presenza delle anomalie sopra richiamate sia distribuita su tutte le classi del campione, con diverse frequenze anche nei mesi nei quali non si è generato uno straordinario superiore a 50 ore;

2. dalla analisi della gestione dei turni, le anomalie non sembrano riconducibili ad un numero contenuto di distributori né appaiono evidenze di interventi atti all'ottimizzazione del turno (efficienza gestionale ed economica) né da parte dei distributori né da parte delle gerarchie formalmente deputate al controllo e alla gestione funzionale del processo;

3. nella quasi totalità dei casi le prestazioni straordinarie non risultano in alcun modo correlate a necessita dell'esercizio ossia non risultano pertinenti ad attività sui treni (in esercizio commerciale e non), rappresentando una mera giustapposizione di voci, normativamente previste, ma prive, nella sequenza adottata, di contenuto prestazionale, di talché non riscontrabile la prova della presenza in servizio dell'agente e, all'evidenza, unicamente finalizzate ad allungare il nastro lavorativo (ad esempio (i) riserve "graficate" ad inizio e fine turno in località coincidenti o prossime alla residenza anagrafica (ii) voci accessorie dilatate sempre ad inizio e fine turno (iii) spostamenti in andata e ritorno senza effettuazione di servizio).

Quanto sopra sottolineato permette, pertanto, di rilevare che le voci straordinarie analizzate sono prive di contenuto causale e, pertanto, in tesi, indebitamente percepite dai beneficiari.

C. Con specifico riferimento al settore "Scorta" di cui Lei è responsabile, a titolo meramente esemplificativo rispetto al campione analizzato, sono emerse anomalie in relazione ai seguenti agenti: sig.ri Giuseppe Maria Miceli, Antonio Raffa, Loris Cecchinato, Roberto Bosco, Mauro Simonazzi.

Le alleghiamo, ai fini della rilevazione delle suddette anomalie (la relativa documentazione e da intendersi qui ritrascritta), agente per agente:

(i) uno schema riepilogativo per data e tipologia di anomalia rilevata (All. 1, posizioni A4B,C,D,E);

(ii) "Diari di Bordo", a Lei periodicamente inviati dalla competente struttura così come previsto dalla Disposizione Organizzativa del 24.5.2013, a

firma dell'Amministratore Delegato (All. 2, Diari di Bordo);

(iii) i dati rilevati dal sistema "VESTE" (All. 3, dati sistema VESTE).

D. E' emerso, inoltre, dalla verifica da noi effettuata, un altro profilo di Suo inadempimento.

In particolare, e stato rilevato che Lei personalmente è, in molteplici occasioni, direttamente intervenuto nel sistema informatizzato di gestione "VESTE", rispetto al quale Lei ha pieno accesso, al fine di compiere operazioni contrarie alle e/o elusive delle direttive aziendali in tema di gestione della prestazione lavorativa.

Nello specifico, i Suoi accessi sono stati finalizzati, dopo aver preso visione delle anomalie presenti, o a non intervenire del tutto ovvero a ridurre l'anomalia, senza tuttavia eliminarla.

Circa quanto sopra, Le indichiamo, a titolo esemplificativo e allo stato delle verifiche effettuate (ancora in corso alla luce della numerosita delle posizione vagliate), i seguenti accessi (anche allegati, All. 4, accessi "VESTE" con interventi):

- o Turno 21.6.2013, agente Miceli Giuseppe Maria, intervento 15.10.2013 ore 14.54.38;*
- o Turno 21.6.2013, agente Miceli Giuseppe Maria, intervento 15.10.2013 ore 14.55.01;*
- o Turno 2.10.2013, agente Raffa Antonio, intervento 4.10.2013 ore 18.07.05;*
- o Turno 4.10.2013, agente Raffa Antonio, intervento 7.10.2013 ore 17.57.32;*
- o Turno 4.10.2013, agente Raffa Antonio, intervento 7.10.2013 ore 17.57.59;*
- o Turno 2.11.2013, agente Raffa Antonio, intervento 7.11.2013 ore 08.02.21;*
- o Turno 3.11.2013, agente Raffa Antonio, intervento 7.11.2013 ore 08.57.35;*
- o Turno 7.11.2013, agente Cecchinato Loris, intervento 11.11.2013 ore 17.50.49;*
- o Turno 13.11.2013, agente Miceli Giuseppe Maria, intervento 18.11.2013 ore 09.49.47;*
- o Turno 15.11.2013, agente Raffa Antonio, intervento 17.11.2013 ore 19.19.47;*
- o Turno 20.11.2013, agente Miceli Giuseppe Maria, intervento 25.11.2013 ore 07.45.47.*

Sul punto, si deve, in ogni caso ed in via generale, considerare come la Sua condotta rilevi sotto il profilo del Suo dovere di supervisione e controllo, in quanto Lei, per il tramite del summenzionato sistema informatizzato, avrebbe, usando la normale diligenza, potuto e dovuto riscontrare le anomalie in parola.

E. Le suddette anomalie riguardano, per l'appunto, il perimetro specifico delle Sue mansioni, per come individuate nell'Ordine di Servizio Trenord n°1/ AD del 5.5.2011, il quale Le affidava le seguenti responsabilità:

- o garantire il presidio dei processi di Scorta nel rispetto degli obiettivi di performance assegnati alle attività di esercizio, coordinando gli impianti di riferimento e mediante la gestione ottimale del personale addetto, in coerenza con le politiche definite dalla Direzione Personale e Organizzazione;*
- o contribuire alla pianificazione e alla programmazione delle attività di esercizio per l'ambito di competenza, supportando la Direzione del Personale e Organizzazione nella definizione dei fabbisogni di personale;*
- o contribuire all'individuazione di azioni migliorative e di soluzioni innovative finalizzate all'efficienza del processo di competenza*

o elaborare la reportistica di competenza.

Inoltre, sono attribuite alla Sua persona, in qualità di "Responsabile Scorta", come disposto dall'Ordine di Servizio Trenord n°10/ AD del 11.10.2011, le seguenti aree di responsabilità (rilevanti in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento disciplinare) relative alle strutture Gestione Scorta:

o garantire, sulla base delle direttive definite dalle competenti strutture, il governo e controllo delle attività operative del personale mobile assegnato, nel rispetto delle procedure operative aziendali;

o autorizzare, in coerenza con esigenze tecnico produttive, le ferie ed eventuali prestazioni straordinarie, e in generale tutte le azioni gestionali necessarie, avvalendosi del supporto di Distribuzione Scorta e attraverso procedure definite;

o garantire la valutazione delle prestazioni del personale assegnato sulla base degli indicatori di performance del processo definiti dalla competenti strutture e anche mediante verifiche ispettive sul campo, per l'introduzione e la gestione dei sistemi premianti;

o individuare le azioni più opportune volte al cambiamento organizzativo nella logica del miglioramento continuo;

o assicurare, in coerenza con le linee guida definite della Direzione Personale e Organizzazione, l'attivazione di meccanismi sanzionatori.

Quanto, poi al Suo ruolo ulteriore ed interinale di "Responsabile Distribuzione Scorta", sempre in ragione del citato Ordine di Servizio Trenord n°10/ AD del 11.10.2011, erano a Lei demandate ad interim sino al 29.11.2012 (Ordine di Servizio n°26/ AD del 29.11.2012), le seguenti aree di responsabilità operative relative all'Area (mentre in seguito ha conservato la responsabilità gerarchica) - appunto - alla strutture Distribuzione Scorta:

o assicurare, sulla base delle direttive della struttura Scorta, l'assegnazione del personale a tutti i turni individuati dalla Programmazioni operativa e ai treni straordinari assegnati, curando al tempo stesso la gestione dei turni in situazioni di anormalità;

o fornire il necessario supporto tecnico/organizzativo alla competenti strutture aziendali per l'integrazione dei sistemi operativi attualmente in uso;

o garantire il monitoraggio degli indicatori della struttura di distribuzione e dei risultati conseguiti.

Dalle evidenze documentali, ad oggi raccolte, emerge come Lei sia venuto ripetutamente meno ai compiti a Lei specificamente ed ufficialmente attribuiti, pure con riferimento al connesso dovere di vigilanza e controllo rispetto ai Suoi sottoposti ed alle strutture poste sotto la Sua direzione.

Non solo, Lei non ha mai informato (pur essendo coinvolto in staff meeting, finalizzati proprio a monitorare l'andamento del costo del lavoro e degli indici di performance, a livello tanto di vertice alla presenza dell'Amministratore Delegato quanto nell'ambito della stessa Direzione Operativa al cui interno Lei ricopre una responsabilità apicale), anche al fine dell'espletamento dei dovuti controlli, le competenti funzionali e/ o strutture societarie (Direzione Personale e Organizzazione) circa le evidenti e gravi irregolarità e anomalie riscontrabili relativamente alle prestazioni lavorative in regime di straordinario del personale di Scorta.

Il tutto, pur avendo Lei pieno accesso al programma informatizzato di gestione "VESTE", dal quale, usando la normale diligenza, avrebbe potuto e dovuto riscontrare le succitate anomalie (anche a fronte della trasmissione periodica a Suo favore dei "Diari di Bordo" di ciascun agente del settore condotta da cui avrebbe potuto operare un doppio controllo).

Non risultano neppure, da parte Sua, le pur dovute azioni di verifica interna alla stessa Direzione Operativa (rispetto, nello specifico, alla struttura "CER", da cui sarebbe stato possibile valutare la congruità dei tempi accessori indicati nei sistemi informativi e nei "Diari di Bordo" con il materiale rotabile effettivamente utilizzato), adeguati a giustificare le anomalie stesse.

Da ultimo, anche se si tratta di attività propria delle Sue responsabilità (come da Ordine di Servizio n°10 AD dell'11.10.2011), Lei non ha assicurato l'attuazione del programma dei turni individuato dalla struttura Programmazione Operativa.

F. Come si evince dalla predetta documentazione, nonostante quanto da Lei regolarmente ricevuto, Lei non è intervenuto, sia in via gerarchica che funzionale, nell'ambito delle Sue responsabilità aziendali, per annullare ovvero rettificare le evidenti anomalie, quali, ad esempio, (i) riserve "graficate" ad inizio e fine turno in località coincidenti o prossime alla residenza anagrafica, (ii) voci accessorie dilatate sempre ad inizio e fine turno (iii) spostamenti in andata e ritorno senza effettuazione di servizio che hanno alterato la corretta contabilizzazione delle prestazioni, incidendo sulla quantificazione e successiva liquidazione delle competenze per istituti quali il lavoro notturno, straordinario giornaliero e mensile. Tutto ciò porta a ritenere come Lei abbia trascurato (non adempiendo al Suo mansionario, come previsto anche dall'O.d.S. n°1/AD del 5.5.2011), per motivi allo stato non comprensibili, il controllo puntuale e la verifica dell'attribuzione di voci straordinarie, senza valutarne le motivazioni e la coerenza con le reali esigenze d'esercizio, con colpevole negligenza nel compimento delle Sue mansioni e responsabilità causando danno all'azienda e consentendo a terzi un indebito vantaggio, in violazione, tra l'altro, delle precise linee di indirizzo aziendale.

Il tutto con un rilevante danno di natura patrimoniale, che ci riserviamo di quantificare, in ragione della liquidazione già avvenuta da parte della nostra Società dei suddetti indebiti importi.

G. Tutti i fatti sopra richiamati evidenziano gravissimi e reiterati inadempimenti - che potrebbero, anche, ove confermati all'esito della presente procedura, integrare le fattispecie di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie del 20.7.2012 - da parte Sua nello svolgimento della prestazione lavorativa e delle mansioni a Lei demandate.

I Suoi comportamenti, come sopra descritti, valutati tanto singolarmente quanto nel loro complesso, sono di estrema gravità a motivo sia della mansione e del ruolo di elevata responsabilità a Lei affidati nel conteso societario, anche in considerazione del potere gerarchico a Lei conferito nei confronti dei dipendenti a Lei sottoposti sia del grave pregiudizio a noi procurato (ancora in fase, stante la complessità della ricostruzione contabile, di quantificazione)" (cfr. doc. 19 fascicolo ricorrente);

- la contestazione disciplinare, secondo quanto nella stessa enunciato, prende le mosse da una verifica in materia di costo del lavoro, condotta a campione sul personale del Settore "Scorta" (di cui era responsabile il ricorrente) nel periodo

- compreso tra aprile e novembre 2013;
- il campione, secondo quanto si legge nella lettera di contestazione, è costituito *“da tutti gli agenti di condotta e scorta che avessero superato le 50 ore di straordinario in almeno un mese del periodo”*;
 - l’azienda non specifica di quante unità sia composto il campione: non è quindi dato sapere, in primo luogo, quanti agenti del Settore “Scorta” abbiano superato le 50 ore di straordinario mensile;
 - la società allega (cfr. paragrafo A della contestazione) di aver rilevato *“reiterate e ricorrenti anomalie”* nell’attribuzione di ore di lavoro dedicate ad attività di riserva, di vettura di comandi via ordinaria comandata (“VOC”), di spostamenti che, per la loro specifica collocazione nel nastro lavorativo del turno giornaliero, appaiono non funzionali all’esercizio e alle attività del turno stesso, ma generano lavoro straordinario, notturno etc.;
 - al paragrafo B si afferma poi che dalla verifica effettuata sarebbe emerso *“come la presenza delle anomalie sopra richiamate sia distribuita su tutte le classi del campione, con diverse frequenze anche nei mesi nei quali non si è generato uno straordinario superiore a 50 ore”*;
 - la lettera non specifica quante anomalie siano state riscontrate, in relazione a quanti lavoratori, quale ne sia l’oggetto e quante ore di prestazione “fittizia” tali anomalie abbiano generato;
 - la società si limita in proposito a richiamare, dichiaratamente *“a titolo meramente esemplificativo rispetto al campione analizzato”*, asserite anomalie relative a n. 5 lavoratori: Giuseppe Maria Miceli, Antonio Raffa, Loris Cecchinato, Roberto Bosco, Mauro Simonazzi (cfr. paragrafo C);
 - la contestazione rinvia sul punto ai *“Diari di Bordo”* e ai dati rilevati dal sistema “VESTE” alla stessa allegati, che attesterebbero le anzidette anomalie;
 - in realtà dalla documentazione richiamata non si comprende quali siano le tipologie di anomalie riscontrate, la loro collocazione temporale e l’entità delle stesse (ossia il numero di ore di prestazioni ingiustificate che sarebbero state accertate);
 - i documenti in parola attestano le ore di lavoro ed i servizi prestati da ciascun agente nel corso della giornata: da essi, tuttavia, non si evince la ragione per cui alcune prestazioni debbano considerarsi ingiustificate e *“non [...] pertinenti ad attività sui treni”*, né alcun chiarimento al riguardo è fornito dalla lettera di contestazione;
 - non è dato sapere, inoltre, sulla base di quali criteri la società abbia selezionato le posizioni dei lavoratori suindicati, né quindi, è possibile valutare se esse rappresentino effettivamente un esempio significativo del campione esaminato;
 - al paragrafo D della lettera di contestazione si imputa poi al ricorrente di essere intervenuto *“in molteplici occasioni”* sul sistema informatizzato di gestione “VESTE”, *“al fine di compiere operazioni contrarie alle e/o elusive delle direttive aziendali in tema di gestione della prestazione del personale dipendente”*; in particolare si osserva che gli accessi *“sono stati finalizzati, dopo aver preso visione delle anomalie presenti, o a non intervenire del tutto ovvero a ridurre l’anomalia, senza tuttavia eliminarla”*;
 - anche in tal caso sono indicati *“a titolo esemplificativo”* una serie di accessi (in numero di 11), relativi alle posizioni degli agenti Miceli, Raffa e Cecchinato;

- sembra di comprendere che le operazioni *“contrarie alle e/o elusive delle direttive aziendali”* imputate al ricorrente in relazione agli accessi al sistema *“VESTE”* consisterebbero nel non essere intervenuto per eliminare le anomalie nelle prestazioni del personale del Settore *“Scorte”* o di essere intervenuto eliminandole solo in parte;
- non si dice, però, quanti accessi il ricorrente abbia globalmente effettuato, quante volte in totale sia intervenuto su presunte anomalie ed in quale misura, né, ancora una volta, come sia stato individuato il campione, richiamato *“a titolo esemplificativo”* nella contestazione;
- alla luce delle considerazioni esposte deve ritenersi che, a dispetto della sua ampiezza, la contestazione pecchi di genericità, poiché non consente di individuare gli specifici fatti addebitati al ricorrente, né di valutarne rilevanza e gravità sotto il profilo disciplinare;
- a Gabriele PREATONI si contesta, in sintesi, di non aver adempiuto correttamente agli obblighi *“di vigilanza e controllo rispetto ai Suoi sottoposti ed alle strutture poste sotto la Sua direzione”*, non avendo riscontrato, né rimosso, anomalie relative alle prestazioni lavorative del personale afferente al Settore di cui egli era responsabile;
- manca, tuttavia, un’indicazione analitica di tali anomalie, che appare indispensabile al fine di delineare le condotte addebitate, così da poterne accertare la sussistenza e vagliarne la rilevanza quali inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti dal dipendente;
- l’elencazione a titolo meramente esemplificativo di una serie di asserite anomalie (peraltro anche in tal caso, come già evidenziato, non precisamente descritte) non vale a conferire analiticità alla contestazione, giacché quest’ultima non reca indicazione di alcun elemento idoneo a chiarire la portata esemplificativa dei casi richiamati, così da poter verificare se essi – come enunciato nella contestazione – siano realmente rappresentativi di un insieme più ampio di casi identici o analoghi e non, invece, casi isolati;
- in particolare, in ordine agli addebiti di cui ai paragrafi A, B e C la società cita quale esempio delle anomalie non riscontrate dal ricorrente le posizioni di n. 5 lavoratori, estratte da un campione (di cui non è indicata la consistenza numerica) rappresentato *“da tutti gli agenti di condotta e scorta che avessero superato le 50 ore di straordinario in almeno un mese, su un totale di n. 1139 dipendenti (così indicato dalla società a pag. 14 della propria memoria di costituzione) appartenenti al Settore “Scorta”*;
- in assenza di qualsiasi indicazione circa le modalità delle verifiche, dei risultati complessivi delle stesse e dei dati numerici relativi al campione esaminato e alle anomalie riscontrate, l’affermazione del carattere esemplificativo dei casi contestati si risolve in un postulato, non dimostrabile e non falsificabile, a fronte del quale è impossibile per il lavoratore offrire prove a discarico e per il giudice delimitare ed accertare il fatto oggetto di addebito e valutarne la gravità;
- analoghe considerazioni valgono con riguardo alle contestazioni di cui al paragrafo D;
- anche in tal caso non è precisato il numero di accessi del ricorrente al sistema informatizzato di gestione *“VESTE”* (di cui si dice solo che sarebbero avvenuti *“in molteplici occasioni”*), né è indicato il numero totale di interventi effettuati, sicché



non si comprende sulla base di quali elementi gli 11 interventi menzionati (dei quali, peraltro, si indicano solo giorno, ora, agente e turno di riferimento ma nulla si dice circa il loro contenuto) possano ritenersi esemplificativi di una più vasta platea di casi simili;

- i successivi paragrafi E, F, G non indicano specifici fatti di inadempimento, ma essenzialmente rileggono le contestazioni contenute nei paragrafi precedenti alla luce dei compiti assegnati al ricorrente e delle responsabilità proprie della funzione rivestita, per giungere alla conclusione che sussisterebbero a carico di quest'ultimo "*gravissimi e reiterati inadempimenti*", potenzialmente idonei a fondare la sanzione del licenziamento;
- in conclusione, alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che la contestazione disciplinare non enuclei fatti sufficientemente determinati e che sia, pertanto, fondata la censura di genericità della stessa formulata in ricorso;
- la mancanza e la genericità della contestazione integrano ipotesi, documentalmente provate, di "*insussistenza del fatto contestato*" ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, giacché l'accertamento della sussistenza del "*fatto contestato*" ha come preconditione necessaria la preventiva specifica contestazione di uno o più fatti precisamente individuati;
- in applicazione della citata disposizione, accertata l'illegittimità del licenziamento, TRENORD s.r.l. deve essere condannata a reintegrare Gabriele PREATONI nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria che, tenuto conto del tempo intercorso tra il licenziamento e la presente pronuncia e del fatto che il ricorrente non risulta aver reperito nelle more altra occupazione, si liquida nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base dell'importo mensile lordo di € 4.838,63 (€ 4.147,40 x 14:12), risultante dai cedolini paga in atti (allegati *sub doc.* 2 fascicolo ricorrente), con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali a favore del lavoratore per il medesimo periodo di 12 mesi;
- nei limiti sopra precisati le domande svolte da Gabriele PREATONI meritano quindi accoglimento;
- il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo;

P.Q.M.

visto l'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, come novellato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92,

DICHIARA

Illegittimo il licenziamento intimato da TRENORD s.r.l. a Gabriele PREATONI con lettera in data 6 marzo 2014 e, per l'effetto,

ORDINA

alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300;

CONDANNA

la società convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base dell'importo mensile lordo di € 4.838,63, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo di 12 mesi;

CONDANNA

la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge.

Si comunichi

Milano, 14 aprile 2015

Il giudice
Giulia Dossi

